

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1960

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

e di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(MASERA)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(LOMBARDI)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(PAOLUCCI)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo culturale con il Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991, rientra nella serie di azioni intraprese dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane.

Col Cile si era già da tempo cercato di addivenire ad un Accordo culturale, di cui entrambi i Paesi sentivano la necessità sia per i rapporti di amicizia tra loro esistenti, sia per la presenza in Cile di una importante collettività italiana. I benefici ed il rafforzamento dei vincoli bilaterali che dovrebbero scaturire dall'applicazione dell'Accordo sono stati determinanti nel superare le difficoltà inizialmente manifestatesi, e cioè, il problema del riconoscimento in Cile dei titoli di studio rilasciati dai nostri istituti scolastici ivi operanti. Tale problema è stato infatti avviato a soluzione, in quanto con l'articolo 2 le Parti si sono impegnate a promuovere il riconoscimento e la validità degli studi e dei titoli di studio ed universitari conseguiti nell'altro Paese.

Come l'articolo 1 chiaramente stabilisce, l'accordo si propone per fine di promuovere e realizzare le attività che favoriscono la conoscenza reciproca dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la loro cooperazione culturale ed artistica. Trattasi dunque di un articolo di «principi», che trova negli articoli successivi le sue modalità di applicazione.

In particolare, l'articolo 3 è dedicato alla diffusione ed all'insegnamento della lingua di un Paese nel territorio dell'altro, mentre l'articolo 4 favorisce l'istituzione e l'attività di istituzioni culturali ed educative, con un cenno particolare agli istituti scolastici - e relativo personale - funzionanti nell'altro Paese. Per confermare quanto importante sia per le due Parti l'aspetto linguistico, l'articolo 5 ribadisce l'impegno a favorirne lo

studio ai vari livelli scolastici ed a quello universitario. Lo studio della lingua dell'altro Paese non può andar disgiunto da quello della sua cultura, e di ciò si occupano sia l'articolo 5 che l'articolo 6, quest'ultimo con il fine dichiarato di fornire una corretta visione della storia e della vita politica e sociale di entrambi i Paesi, cui devono contribuire le manifestazioni culturali organizzate reciprocamente dalle due Parti.

Per quanto riguarda l'articolo 7, esso appare costituire uno degli elementi portanti dell'Accordo, in quanto indica, se pur nella forma sommaria propria di tale genere di Accordi, gran parte delle attività in cui è destinata a modularsi la collaborazione culturale tra i due Paesi. Premesso che le due Parti favoriranno ed agevoleranno nei limiti delle loro possibilità l'elaborazione e la messa in atto di programmi e di progetti di collaborazione culturale di reciproco interesse, l'articolo così enumera le attività in cui l'auspicata collaborazione potrà estrinsecarsi: invio di funzionari di alto livello, di docenti, di ricercatori e di esperti per avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici; organizzazione di corsi per il perfezionamento e la ricerca nei diversi campi artistici e culturali; invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama perchè effettuino corsi e conferenze; concessione di borse di studio a candidati selezionati e designati a partecipare a corsi di specializzazione e perfezionamento nei diversi settori culturali; interscambio tra le Parti di informazioni, pubblicazioni e documentazione tecnica; invio, infine, ed interscambio di artisti, scrittori, storiografi, eccetera per partecipare a seminari, simposi, conferenze ed altri eventi culturali del genere.

L'articolo 9 prevede la concessione reciproca dalle due Parti del trattamento più

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

favorevole, nei limiti della propria legislazione, alle persone ed ai gruppi che si recano nell'altro Paese per missioni e attività inquadrata nell'Accordo, trattamento che verrà esteso all'entrata, alla permanenza ed all'uscita delle persone come alla importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento di detta attività.

L'articolo 8 precisa che ognuna delle due Parti usufruirà nel territorio dell'altra, per le opere letterarie, artistiche, musicali eccetera protette nel proprio territorio, della stessa protezione concessa dall'altra Parte nel proprio territorio allo stesso tipo di opere, indipendentemente da quanto previsto in materia dagli accordi e dalle conven-

zioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.

Gli altri articoli dell'Accordo hanno carattere rituale.

In particolare, l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo sarà ratificato secondo le norme costituzionali e legali vigenti in ognuno dei due Paesi ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; l'articolo 13, infine, precisa che l'Accordo avrà durata illimitata, e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi (trattasi di una clausola che, con variazioni nella portata del preavviso, è di regola inserita in tutti gli Accordi del genere).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con il Cile in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri:

Articolo 2.

Per l'esame delle questioni connesse al riconoscimento dei titoli di studio, sono previste riunioni annuali tra esperti, da tenersi a Santiago del Cile a decorrere dal 1995.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari italiani per un periodo di 6 giorni in detta città, i relativi oneri sono così quantificabili:

spese di missione:

pernottamento (L. 180.000 al giorno x 3 persone x 6 giorni)	L.	3.240.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 110, al cambio di L. 1.650 = L. 182.000, cui si aggiungono L. 55.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del Regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di L. 182.000 viene ridotto di L. 61.000, corrispondente ad un terzo della diaria (L. 176.000 x 6 giorni x 3 persone) ...	L.	3.168.000
biglietto aereo andata e ritorno Roma-Santiago del Cile (L. 6.100.000 x 3 persone = L. 18.300.000 + L. 915.000, quale maggiorazione 5 per cento)	L.	19.215.000
Totale onere (articolo 2)...	L.	<u>25.623.000</u>

Articolo 4.

Per sostenere le attività delle scuole italiane in Cile, si prevede da parte italiana, l'apporto di un contributo annuo dal 1995 di lire 10.000.000.

Totale onere (articolo 4)...	L.	<u>10.000.000</u>
------------------------------	----	-------------------

Articolo 7.

a) Allo scopo di migliorare la cooperazione in materia culturale, è previsto lo scambio di visite di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico del Paese invitante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ospitante.

Sulla base di analoghe esperienze dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, i cui oneri vengono così suddivisi:

n. 2 docenti cileni per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 15 giorni x 2 persone)	L.	5.400.000
spesa assicurativa (lire 100.000 x 2 persone) ...	L.	200.000

Per l'anzidetta iniziativa, si prevede che l'Italia possa inviare in Cile due docenti o ricercatori nazionali; i relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e vengono così indicati:

biglietto aereo di andata e ritorno Roma-Santiago del Cile (L. 6.100.000 x 2 persone = L. 12.200.000 + L. 610.000, quale maggiorazione 5 per cento)	L.	12.810.000
---	----	------------

b) Per consentire la partecipazione di due docenti cileni ai corsi estivi di perfezionamento nella lingua italiana per un periodo di tre settimane, organizzati ogni anno dall'Università di Perugia e, tenuto conto della convenzione tra detta università ed il Ministero della pubblica istruzione, il relativo onere è così quantificabile:

spese d'iscrizione (L. 200.000 x 2 persone) ..	L.	400.000
spese di vitto e alloggio (L. 2.600.00 x 2 persone)	L.	5.200.000

c) Viene prevista una visita in Italia di una personalità nel campo dell'informazione e della cultura, per la durata di otto giorni; la relativa spesa è così suddivisa:

spese giornaliera per vitto e alloggio (L. 350.000 x 8 giorni)	L.	2.800.000
--	----	-----------

d) Si prevede di concedere a studenti cileni venti borse di studio per la durata di dodici mesi; i relativi oneri sono così quantificabili:

borsellino mensile (L. 1.200.000 x 20 persone x 12 mesi)	L.	288.000.000
biglietto aereo di andata e ritorno Roma-Santiago del Cile (L.6.100.000 x 20 persone)	L.	122.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spese notarili (L. 350.000 x 20 persone)	L.	7.000.000
spese assicurazione (L. 125.000 x 20 persone)	L.	2.500.000
		<u> </u>
Totale	L.	<u>419.500.000</u>

e) Per favorire l'organizzazione di mostre d'arte ed attività artistiche nei settori della musica e della letteratura, si prevede di sostenere le seguenti spese:

iniziative nel settore del cinema	L.	5.000.000
iniziative in campo musicale	L.	15.000.000
trasporto materiale espositivo	L.	20.000.000
preparazione catalogo mostre	L.	12.000.000
assicurazione	L.	8.000.000
		<u> </u>
Totale	L.	<u>60.000.000</u>
Totale onere (articolo 7, lettere a-e)	L.	<u>506.310.000</u>

Articolo 11.

Per l'esame dei programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà alternativamente in Cile ed in Italia ogni tre anni; la prima riunione si terrà a Santiago del Cile nell'anno 1996.

Nella ipotesi dell'invio in missione di due funzionari per la durata di cinque giorni, la relativa spesa è così suddivisa:

spese di missione:

pernottamento (L. 180.000 al giorno x 5 giorni x 2 persone)	L.	1.800.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 110, al cambio di L. 1.650 = L. 182.000, cui si aggiungono L. 55.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio de- creto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di L. 182.000 viene ridotto di L. 61.000, corrispondente ad un terzo della diaria (L. 176.000 x 2 persone x 5 giorni)	L.	1.760.000
biglietto aereo di andata e ritorno Roma-San- tiago del Cile (L. 6.100.000 x 2 persone = L. 12.200.000 + L. 610.000, quale maggiorazione 5 per cento)	L.	12.810.000
		<u> </u>
Totale onere (articolo 11)	L.	<u>16.370.000</u>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1995-1997 e negli anni successivi è il seguente:

	Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997
Articolo 2	L. 25.623.000	L. 25.623.000	L. 25.623.000
Articolo 4	L. 10.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000
Articolo 7 (a-e)	L. 506.310.000	L. 506.310.000	L. 506.310.000
Articolo 11.	—	L. 16.370.000	—
Totale ...	L. 541.933.000	L. 558.303.000	L. 541.933.000
In cifra tonda ...	L. 542.000.000	L. 559.000.000	L. 542.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché del numero delle borse di studio e dei ricercatori da ospitare in Italia, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale ed artistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 542 milioni per l'anno 1995, in lire 559 milioni per l'anno 1996 ed in lire 542 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, convinti che i rapporti culturali fra i due Paesi debbano meritare la massima attenzione ed il trattamento più favorevole; considerato il profondo legame fra Essi esistente, e tenendo presente che lo stimolo culturale deve proiettarsi come beneficio reciproco e della comunità spirituale di cui fanno parte; animati dal proposito di mettere a disposizione tutti i mezzi possibili per una migliore conoscenza reciproca, per più stretti contatti e per una più ampia cooperazione nel settore culturale; e in conformità col disposto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale sottoscritto a Santiago l'8 novembre 1990, in particolare con quanto stabilito all'articolo XIV; hanno deciso di concludere il seguente Accordo Culturale:

Art. 1. - Il presente Accordo ha come fine di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca delle culture di entrambi i Paesi.

I due Paesi svilupperanno detta conoscenza reciproca mediante attività di cooperazione nel campo culturale, artistico e educativo.

Allo stesso tempo, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, favoriranno le attività di Istituzioni Culturali, quali Centri, Associazioni, Corporazioni e Fondazioni.

Tali Istituzioni godranno delle necessarie facilitazioni per il loro funzionamento, nel rispetto delle norme vigenti nello Stato dove esse operano.

Art. 2. - Le Parti contraenti promuoveranno il mutuo riconoscimento e la validità degli studi e dei titoli di studio della scuola primaria e secondaria di I e II grado italiana - ciclo basilico e secondario della scuola cilena - nonché dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni scolastiche ed universitarie statali o legalmente riconosciute dallo Stato, ottenuti sia dai propri connazionali che dai cittadini dell'altra Parte contraente, al fine del proseguimento degli studi e dell'esercizio della professione, nell'osservanza in questo caso di quanto prescritto dalla legislazione interna di ciascun Paese in ordine al possesso di requisiti non scolastici e/o accademici.

Le norme che disciplinano le misure e le condizioni di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

applicazione di detto riconoscimento saranno elaborate da una Sottocommissione di esperti nel quadro della Commissione Mista prevista dall'Articolo 11 del presente Accordo. Tali norme faranno oggetto di un Accordo speciale fra le Parti contraenti.

Art. 3. - Le Parti contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua dell'altro Paese nel proprio ambito nazionale.

Art. 4. - Le Parti contraenti favoriranno la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di Istituzioni culturali ed educative dell'altro Paese.

In particolare, le Parti contraenti si impegnano a prendere in esame la situazione degli Istituti scolastici dell'altro Paese funzionanti nel proprio territorio, e del relativo personale, al fine di pervenire ad un Accordo speciale.

Art. 5. - Le Parti contraenti si impegnano a favorire lo sviluppo dello studio della lingua spagnola e della lingua italiana nell'insegnamento a livello elementare, medio e universitario dei rispettivi Paesi. A questo riguardo il Governo del Cile studierà la possibilità di ampliare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nell'educazione a livello medio nonché a livello universitario, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle istituzioni scolastiche di livello medio nonché a livello universitario.

Art. 6. - Le due Parti favoriranno la reciproca diffusione delle rispettive culture nell'insegnamento a livello scolastico ed universitario, al fine di fornire una corretta visione della storia e della vita politica e sociale di ciascuno dei due Paesi.

Inoltre le due Parti promuoveranno l'organizzazione di manifestazioni della cultura dell'altra Parte, come mezzo per contribuire ad una migliore conoscenza dei rispettivi Popoli.

Art. 7. - Le Parti contraenti faciliteranno

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reciprocamente:

a. lo scambio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici;

b. l'organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e professionali;

c. l'invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze;

d. la concessione di borse per studi, perfezionamento, specializzazione e ricerche nei diversi settori dell'area culturale a candidati debitamente selezionati;

e. la visita di personalità del mondo dell'educazione, della cultura e della comunicazione;

f. la realizzazione di missioni di conferenzieri e di complessi artistici;

g. la cooperazione fra Biblioteche, Archivi e Musei e il rafforzamento dei servizi di scambio bibliografico e di documenti;

h. l'importazione e la divulgazione di libri, riviste, microfilms, microschede, pubblicazioni letterarie ed artistiche, così come di altri mezzi di diffusione culturale;

i. l'importazione e la presentazione, senza carattere commerciale, di pellicole educative, documentari e di interesse culturale, di dischi, nastri magnetici ed altre forme di riproduzione sonora visuale;

j. l'importazione e la presentazione di opere e oggetti destinati a esposizioni di carattere artistico ed educativo;

k. gli scambi nel settore radiofonico e della televisione aventi carattere culturale;

l. la realizzazione di mostre di arte, di libri, architettoniche, ecc.

m. lo scambio di partiture musicali e di opere letterarie e artistiche;

n. l'organizzazione di rassegne cinematografiche e lo scambio di informazioni e di documentazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi scambi verranno effettuati mediante contatti diretti tra le Amministrazioni e tra le Istituzioni di carattere educativo e culturale.

Oltre agli scambi di persone, potranno aver luogo scambi di attrezzature e di altri materiali richiesti dalle diverse forme di cooperazione.

Art. 8. - Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

Art. 9. - Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrata nel presente Accordo Culturale, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.

Art. 10. - I Governi delle Parti contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.

Art. 11. - Per dare concreta applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre anni.


Art. 12. - Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, una volta ottemperato ai requisiti costituzionali previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti.

Art. 13. - Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna delle Parti potrà denunciare in qualunque momento per via diplomatica.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei programmi concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Fatto a Roma il 18 aprile 1991, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE

